

STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE.

1.1. È costituito, in forma di fondazione riconosciuta e sotto la denominazione di “**Organismo per la tenuta dell’elenco dei Confidi di cui all’art. 112 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385**” o anche, in breve, “**Organismo Confidi Minori**” o anche, in breve, “**OCM**” (di seguito, l’«Organismo») l’Organismo avente personalità giuridica di diritto privato previsto dall’art. 112-*bis*, del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (di seguito, «T.U.B.»).

ART. 2 - SEDE E DURATA.

2.1. L’Organismo ha sede in Roma, all’indirizzo deciso, con propria deliberazione, dal Consiglio di Gestione il quale è altresì competente ad istituire sedi o sezioni secondarie sul territorio nazionale, ove ciò sia necessario per garantire l’efficiente svolgimento delle proprie funzioni.

2.2. L’Organismo ha durata illimitata.

2.3. E’ onere del Consiglio di Gestione curare il procedimento di riconoscimento della personalità giuridica dell’Organismo secondo la normativa vigente.

ART. 3 - SCOPI E ATTIVITÀ.

3.1. L’Organismo, che non persegue fini di lucro, è costituito per svolgere ogni attività necessaria per la tenuta e la gestione dell’elenco dei confidi indicati dall’art. 112, comma 1, T.U.B., nonché per vigilare sul rispetto, da parte degli iscritti, della disciplina cui questi ultimi sono sottoposti anche ai sensi dell’art. 112 comma 2, T.U.B., e per svolgere ogni altro compito disciplinato dalla normativa vigente.

3.2. L’Organismo svolge la propria attività in conformità alle procedure interne adottate dai propri organi in conformità a quanto previsto dagli articoli seguenti.

3.3. L’Organismo collabora con le Autorità di Vigilanza per lo svolgimento dei propri compiti ed è soggetto alla vigilanza della Banca d’Italia.

3.4. L'Organismo può svolgere, inoltre, ogni altra attività strumentale o connessa, che risulti necessaria o utile per il conseguimento dei propri scopi, ferma restando l'assenza di ogni finalità di lucro.

ART. 4 - ENTI SOSTENITORI.

4.1. Possono assumere la qualifica di Enti Sostenitori dell'Organismo le persone giuridiche e gli enti che, in considerazione del possesso di uno specifico e qualificato interesse – in conformità ai propri scopi statuari – al corretto svolgimento delle attività dell'Organismo, si obbligano a contribuire alle spese di funzionamento dello stesso versando le quote annuali di contribuzione determinate dal Consiglio di Gestione. In casi eccezionali, il Consiglio di Gestione, con deliberazione specificamente motivata, può attribuire agli enti pubblici o amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta la qualità di Ente Sostenitore senza obbligo di contribuzione alle spese di funzionamento.

4.2. Spetta al Consiglio di Gestione verificare la sussistenza e la permanenza in capo agli aspiranti Enti Sostenitori dello specifico e qualificato interesse, in conformità ai propri scopi statuari, al corretto svolgimento delle attività dell'Organismo e, conseguentemente, deliberare l'attribuzione e la revoca della qualifica di Ente Sostenitore.

4.3. La richiesta di assunzione della qualità di Ente Sostenitore è presentata dagli interessati secondo le modalità previste dal Regolamento Interno.

4.4. La qualità di Ente Sostenitore è attestata dall'iscrizione in un apposito registro tenuto dal Consiglio di Gestione e reso pubblico nelle forme previste dal Regolamento Interno.

4.5. La qualità di Ente Sostenitore si perde:

- a) per esclusione deliberata dal Consiglio di Gestione;
- b) per recesso.

Gli Enti Sostenitori sono distinti in due diverse categorie:

- 1) gli Enti Sostenitori che rappresentano o associano, anche indirettamente, i confidi e/o le imprese socie dei confidi (c.d. "Enti Sostenitori Rappresentativi");

- 2) gli Enti Sostenitori che non rappresentano o associano, neppure indirettamente, i confidi e/o le imprese socie dei confidi (c.d. “Enti Sostenitori Terzi”).

ART. 5 - ESCLUSIONE E RECESSO DEGLI ENTI SOSTENITORI.

5.1. L'esclusione degli Enti Sostenitori è decisa, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Comitato degli Enti Sostenitori, dal Consiglio di Gestione, previa formale messa in mora nei casi di grave e reiterato inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Statuto tra cui, in via esemplificativa:

- a) l'inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni annuali determinate dal Consiglio di Gestione;
- b) la tenuta di una condotta incompatibile con il dovere di leale collaborazione con l'Organismo per il corretto perseguimento dei propri scopi statutari;
- c) l'estinzione, lo scioglimento o l'avvio del procedimento di liquidazione, anche volontario, dell'ente;
- d) il venir meno delle ragioni che hanno giustificato l'attribuzione agli enti pubblici o amministrazioni pubbliche che ne abbiano fatto richiesta della qualità di Ente Sostenitore senza obbligo di contribuzione alle spese di funzionamento dell'Organismo;
- e) il reiterato disinteresse all'esercizio dei diritti previsti dal presente Statuto a favore degli Enti Sostenitori.

5.2. Gli enti Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla propria qualità con semplice preavviso di dodici mesi, fermo restando l'obbligo di adempiere alle obbligazioni *medio tempore* assunte. Il diritto di recesso è esercitato mediante invio al Consiglio di Gestione di una raccomandata a/r, posta elettronica certificata o altra comunicazione che fornisca la prova dell'avvenuta ricezione.

ART. 6 - ORGANI.

6.1 Sono Organi dell' Organismo:

1. il Comitato degli Enti sostenitori;
2. il Consiglio di Gestione;

3. il Collegio Sindacale;
4. il Direttore Generale, se nominato.

ART. 7 - COMITATO DEGLI ENTI SOSTENITORI.

7.1. Il Comitato degli Enti Sostenitori (di seguito anche soltanto il «Comitato») è costituito da un numero di componenti pari al numero degli enti che abbiano assunto la qualità di Enti Sostenitori.

7.2. I componenti del Comitato degli Enti Sostenitori sono nominati da ciascun Ente Sostenitore e devono essere in possesso:

- a) dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa emanata ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 8, lettera b), d. lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e successive integrazioni e modificazioni per l'assunzione della carica di componente del Consiglio di Gestione;
- b) di comprovata competenza, professionale o tecnico-scientifica, in materia finanziaria, economica o giuridica, con particolare riferimento ai temi relativi all'attività di competenza dell'Organismo;
- c) di requisiti di indipendenza tali da assicurarne l'autonomia di giudizio comprovati dall'assenza di rapporti di lavoro dipendente subordinato o parasubordinato o da incarichi di amministrazione, direzione o controllo con uno o più confidi e/o con le federazioni, le associazioni o gli altri enti di rappresentanza dei confidi.

7.3. Il Consiglio di Gestione accerta i requisiti di onorabilità, di competenza e di indipendenza dei designati alla carica di componente del Comitato degli Enti Sostenitori e comunica tempestivamente l'esito del proprio accertamento all'interessato e all'Ente che lo ha designato.

7.4. La carica di componente del Comitato dà diritto unicamente alla corresponsione di gettoni di presenza determinati dal Consiglio di Gestione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ed al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del Comitato.

7.5. I componenti del Comitato nominati da Enti Sostenitori in mora nel pagamento dei contributi annuali hanno diritto di partecipare alle riunioni del

Comitato senza diritto di voto e senza diritto alla corresponsione di gettoni di presenza ed al rimborso delle spese sostenute.

7.6. I componenti del Comitato durano in carica per un triennio solare.

7.7. Il venir meno dei requisiti richiesti per la nomina comporta la decadenza dall'incarico. Il componente del Comitato degli Enti Sostenitori che, senza giustificato motivo accertato dagli altri componenti, non partecipa, in un anno, a più di due riunioni del Comitato degli Enti Sostenitori è dichiarato decaduto dalla carica con specifica deliberazione del Comitato degli Enti Sostenitori.

7.8. In caso di dimissioni, sopravvenuta incapacità, morte, o decadenza di un componente del Comitato, il Presidente del Consiglio di Gestione invita l'Ente Sostenitore interessato a comunicare la nomina di un nuovo componente, il quale resta in carica sino alla scadenza degli altri componenti del Comitato in carica.

7.9. Alla scadenza del primo periodo di durata, e ad ogni successivo rinnovo, il diritto di nomina dei componenti del Comitato è attribuito direttamente agli Enti Sostenitori non in mora nei pagamenti dei contributi annuali in ragione di un componente per ciascun Ente Sostenitore. A tal fine, entro i sessanta giorni anteriori alla scadenza del mandato dei componenti in carica, il Presidente del Consiglio di Gestione invita ciascun Ente Sostenitore ad indicare il proprio designato alla carica entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della comunicazione con l'espressa avvertenza che la mancata designazione implica la rinuncia al diritto di designazione.

7.10. Il Comitato, nella prima seduta convocata dal Presidente del Consiglio di Gestione, elegge tra i propri componenti il Presidente del Comitato, con funzioni di organizzazione dei lavori del Comitato e di portavoce dello stesso, ed uno o più Vicepresidenti che ne svolgono le funzioni in caso di assenza o impedimento.

7.11. Il Presidente del Comitato o, in caso di sua assenza o impedimento uno dei Vicepresidenti, convoca, di propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei componenti del Comitato o del Consiglio di Gestione o del Collegio Sindacale, le riunioni del Comitato a mezzo di lettera raccomandata A/R ovvero di posta elettronica certificata con preavviso di almeno sette giorni e ne presiede le

riunioni provvedendo altresì alla relativa verbalizzazione con l'ausilio di un segretario nominato dagli intervenuti.

7.12. In caso di omessa convocazione entro i 15 giorni successivi alla richiesta di convocazione pervenuta dal Consiglio di Gestione o dal Collegio Sindacale, il Comitato può essere convocato dal Presidente del Consiglio di Gestione o dal Presidente del Collegio Sindacale.

7.13 La partecipazione alle riunioni del Comitato da parte dei componenti è personale, non può essere delegata a terzi e può avvenire anche in videoconferenza o in audioconferenza con modalità tali da consentire l'identificazione del partecipante da parte del Presidente o, in caso di contestazione da parte della maggioranza degli altri intervenuti, la effettiva partecipazione alla discussione di ogni intervenuto e di prendere visione dei documenti messi a disposizione dei partecipanti.

7.14. La riunione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e, salvo diversa previsione del presente Statuto, delibera a maggioranza degli intervenuti.

7.15. I componenti del Consiglio di Gestione e del Collegio Sindacale ed il Direttore Generale hanno diritto di assistere alle riunioni del Comitato, ad intervenire nella discussione e a chiedere la verbalizzazione integrale dei propri interventi.

ART. 8 – COMPETENZE E DELIBERAZIONI DEL COMITATO DEGLI ENTI SOSTENITORI.

8.1. Al Comitato sono attribuite le funzioni previste dal presente Statuto relativamente, in particolare:

1. alla formulazione del parere obbligatorio in merito all'esclusione degli Enti Sostenitori secondo quanto previsto dall'articolo 5 del presente Statuto;
2. alla procedura di nomina dei componenti del Consiglio di Gestione secondo quanto previsto dall'articolo 10 del presente Statuto;
3. alla procedura di nomina dei componenti del Collegio Sindacale, secondo quanto previsto dall'articolo 15 del presente Statuto;

4. alla formulazione del parere obbligatorio in merito alla proposta di affidare il controllo contabile ad una società di revisione secondo quanto previsto dall'articolo 16 del presente Statuto;
5. alla formulazione del parere obbligatorio in merito all'approvazione delle modifiche del Regolamento Interno, secondo quanto previsto dall'articolo 23 del presente Statuto;
6. alla formulazione del parere obbligatorio in merito all'emanazione delle circolari esplicative e informative, secondo quanto previsto dall'articolo 24 del presente Statuto;
7. alla formulazione del parere obbligatorio o delle proposte in merito alla modifica dello Statuto, secondo quanto previsto dall'articolo 25 del presente Statuto.

8.2. A tutela della necessaria indipendenza del Consiglio di Gestione, al Comitato non spetta alcun potere o diritto:

1. di sindacato in ordine alle decisioni del Consiglio di Gestione;
2. di ingerenza o di indirizzo sulla gestione da parte del Consiglio di Gestione;
3. di approvazione dei bilanci consuntivi o preventivi;
4. di revoca dei componenti del Consiglio di Gestione e dei componenti del Collegio Sindacale;
5. di determinazione o di variazione, in corso di mandato, del compenso dei componenti del Consiglio di Gestione e dei componenti del Collegio Sindacale.

ART. 9 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE.

9.1. Il Consiglio di Gestione è composto da cinque componenti, i quali restano in carica sino all'approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello in corso alla data della loro nomina e sono rieleggibili per non più di due ulteriori mandati consecutivi.

9.2. Tutti i componenti del Consiglio di Gestione devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa emanata ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 8, lettera b), d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e successive integrazioni e modificazioni.

9.3. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 9.2., almeno tre componenti devono essere in possesso di specifiche competenze professionali, scientifiche od accademiche in materia di banche, intermediari finanziari o confidi; inoltre almeno due componenti del Consiglio di Gestione, tra cui il Presidente, devono essere in possesso dei seguenti speciali requisiti di indipendenza rafforzata:

1. non aver svolto, nei ventiquattro mesi anteriori alla nomina, attività di consulenza e/o lavoro autonomo o dipendente a favore di confidi e/o di federazioni, associazioni o altri enti di rappresentanza dei confidi;
2. non aver ricoperto, nei ventiquattro mesi anteriori alla nomina, incarichi, anche non remunerati, di amministrazione o di controllo in confidi e/o di federazioni, associazioni o altri enti di rappresentanza dei confidi;
3. aver preventivamente assunto il formale obbligo di:
 - a) non svolgere, nei dodici mesi successivi alla scadenza dell'eventuale carica di componente del Consiglio di Gestione, attività di consulenza e/o lavoro autonomo o dipendente a favore di confidi e/o di federazioni, associazioni o altri enti di rappresentanza dei confidi;
 - b) non svolgere, nei dodici mesi successivi alla scadenza dell'eventuale carica di componente del Consiglio di Gestione, incarichi, anche non remunerati, di amministrazione o di controllo in confidi e/o di federazioni, associazioni o altri enti di rappresentanza dei confidi.

ART. 10 – NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE.

10.1. Gli aspiranti alla carica di componente del Consiglio di Gestione sono designati in due liste di candidati presentate:

- a) una dai componenti del Comitato nominati dagli Enti Sostenitori Rappresentativi, composta da non meno di nove candidati di cui almeno sei in possesso delle specifiche competenze professionali, scientifiche od accademiche in materia di banche, intermediari finanziari o confidi di cui al precedente articolo

9.3., fermo restando il diritto di ciascun componente del Comitato nominato dagli Enti Sostenitori Rappresentativi di indicare un candidato della lista;

b) una dai componenti del Comitato nominati dagli Enti Sostenitori Terzi, composta da non meno di sei candidati di cui almeno tre in possesso di speciali requisiti di indipendenza rafforzata di cui al precedente articolo 9.3, fermo restando il diritto di ciascun componente del Comitato nominato dagli Enti Sostenitori Terzi di indicare un candidato della lista.

10.2. Le liste devono essere inviate al Consiglio di Gestione in carica entro il termine indicato dal Consiglio di Gestione nella richiesta di designazione dei candidati o, in caso di mancata ricezione della richiesta, non oltre venti giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Gestione in carica.

10.3. In caso di mancata presentazione di liste o nel caso in cui, per qualunque ragione, il numero dei candidati designati sia inferiore al triplo del numero dei componenti del Consiglio di Gestione da nominare, le ulteriori candidature saranno raccolte con uno o più bandi resi pubblici con apposito avviso sul sito web dell'Organismo nei successivi trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle liste e, in caso di domande di candidatura non sufficienti, con successivi bandi sino al raggiungimento di un numero di candidature almeno triplo rispetto a quello dei componenti del Consiglio di Gestione da nominare ovvero sino all'inutile decorso di 120 giorni dalla scadenza del primo bando.

10.4. La nomina dei componenti del Consiglio di Gestione è affidata a una Commissione di tre Saggi di comprovata integrità che siano in possesso dei requisiti di onorabilità, competenza ed indipendenza rafforzate previsti dall'articolo 9. del presente Statuto e che non rivestano o non abbiano rivestito nel triennio anteriore la carica di componente della Commissione di Saggi, di componente del Comitato degli Enti Sostenitori, di componente del Consiglio di Gestione o del Collegio Sindacale. A tal fine, all'esito della individuazione di candidati in numero almeno triplo rispetto a quello dei componenti del Consiglio di Gestione da nominare ovvero decorsi 120 giorni dalla scadenza del primo bando, il Presidente del Consiglio di Gestione in carica provvede a richiedere ai Rettori dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma "La Sapienza" e dell'Università di Napoli "Federico II" la nomina di un componente

ciascuno della Commissione di Saggi, con l'espresso avviso che in caso di mancata nomina entro i venti giorni successivi la nomina sarà richiesta al Presidente del Tribunale di Roma e, all'esito, a comunicare ai componenti della Commissione nominati ai sensi della lettera precedente l'avvenuta loro nomina.

10.5. La Commissione di Saggi – ai cui componenti spetta la remunerazione previamente determinata dal Consiglio di Gestione in carica per lo svolgimento dell'incarico – entro i successivi sessanta giorni dall'ultima delle accettazioni della carica, provvede a:

1) nominare il Presidente e gli altri componenti del Consiglio di Gestione tra i candidati selezionati a norma delle precedenti disposizioni tenendo conto della necessità che:

- a) almeno tre componenti siano in possesso di specifiche competenze professionali, scientifiche od accademiche in materia di banche, intermediari finanziari o confidi, di cui all'articolo 9.3 del presente Statuto;
- b) almeno due componenti, tra cui il Presidente, siano in possesso degli speciali requisiti di indipendenza rafforzata di cui all'articolo 9.3 del presente Statuto;
- c) in ogni caso, almeno due componenti siano scelti tra i designati dagli Enti Sostenitori Terzi o, in mancanza, tra i candidati individuati con bando pubblico.

2) determinare, per l'intero periodo di durata del mandato, il compenso annuale spettante ai componenti del Consiglio di Gestione, tenendo conto della natura e delle attività dell'Organismo, delle responsabilità connesse con l'incarico, della continuità e della durata dell'impegno dedicato all'assolvimento dell'incarico ed in modo tale da assicurare, nel contempo, l'efficacia e l'efficienza della gestione ed il contenimento dei costi;

3) individuare tra i candidati selezionati a norma delle precedenti disposizioni i componenti supplenti che potranno essere chiamati a sostituire i componenti del Consiglio di Gestione nominati in caso di dimissioni, morte o decadenza, tenendo conto, per quanto possibile, della necessità che:

- a) almeno tre di essi siano in possesso di specifiche competenze professionali, scientifiche od accademiche in materia di banche, intermediari finanziari o confidi, di cui all'articolo 9.3. del presente Statuto;
- b) almeno due di essi siano in possesso degli speciali requisiti di indipendenza rafforzata di cui all'articolo 9.3. del presente Statuto;
- c) almeno due di essi siano scelti tra i designati dagli Enti Sostenitori Terzi o, in mancanza, tra i candidati individuati con bando pubblico.

10.6. Fatti salvi i casi di scioglimento, sospensione, revoca o decadenza dei componenti del Consiglio di Gestione per provvedimento amministrativo o giudiziario, qualora vengano a mancare, anticipatamente alla naturale scadenza, uno o più componenti del Consiglio di Gestione, gli stessi sono sostituiti mediante cooptazione obbligatoria del componente supplente indicato dalla Commissione di Saggi a norma del comma precedente che sia in possesso dei medesimi requisiti di professionalità o di indipendenza rafforzata del componente da sostituire e che sia più anziano per età o, in mancanza, mediante cooptazione di componente individuato con pubblicazione di apposito bando reso pubblico con apposito avviso sul sito web dell'Organismo. I componenti del Consiglio di Gestione così nominati restano in carica fino alla scadenza originaria del mandato del componente sostituito.

10.7. In caso di dimissioni, sopravvenuta incapacità, morte, o decadenza del Presidente del Consiglio di Gestione, la carica di Presidente è assunta dal componente più anziano per carica o, in subordine, per età in possesso dei requisiti di indipendenza rafforzata di cui al precedente articolo 9.3.

10.8. Alla scadenza, i componenti del Consiglio di Gestione scaduti restano in carica, in regime di *prorogatio*, sino all'accettazione della carica dei nuovi componenti.

10.9. I componenti del Consiglio di Gestione agiscono in piena autonomia e indipendenza, non rappresentano coloro che li hanno designati ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e nell'esclusivo interesse dell'Organismo per realizzare gli scopi previsti dallo Statuto.

ART. 11 - POTERI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE.

11.1. Il Consiglio di Gestione ha il potere di compiere tutti gli atti necessari per l'attuazione degli scopi dell'Organismo, definendo in via preventiva i programmi annuali da attuare in ciascun esercizio.

11.2. Fatte salve le specifiche competenze previste in altri articoli del presente Statuto, al Consiglio di Gestione compete, senza alcuna facoltà di delega ad uno o più dei propri componenti, il potere di:

1. deliberare le proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento Interno da sottoporre all'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze;
2. approvare le disposizioni integrative ed attuative del Regolamento Interno, le circolari, i pareri e le altre disposizioni dell'Organismo aventi rilevanza esterna;
3. determinare i contributi e le altre somme dovute dai soggetti iscritti nell'elenco dei confidi e da coloro che presentano istanza di iscrizione a norma dell'articolo 19 del presente Statuto;
4. determinare i contributi dovuti annualmente dagli Enti Sostenitori a norma dell'articolo 4 del presente Statuto;
5. predisporre ed approvare il bilancio consuntivo ed il rendiconto finanziario della gestione;
6. adottare i provvedimenti che la legge riserva all'Organismo in materia di tenuta dell'elenco dei confidi, di vigilanza informativa ed ispettiva dei confidi e di irrogazione delle sanzioni a carico dei confidi vigilati;
7. nominare il Direttore Generale, determinandone le attribuzioni ed il compenso;
8. approvare il piano annuale delle attività di controllo sugli iscritti all'elenco.

11.3. Il Consiglio di Gestione, salvo quanto sopra previsto, può delegare il compimento di atti e attività di propria competenza ad uno o più dei propri componenti e/o ad uno o più comitati composti da suoi componenti e, se nominato, ad un Direttore Generale.

11.4. In ogni caso, il Consiglio di Gestione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; esso può sempre impartire direttive agli organi delegati ed avocare a sé decisioni rientranti nella delega.

11.5. Il Presidente è sostituito in caso di assenza o impedimento dal componente in carica avente la funzione di Vice-Presidente. La funzione di Vice-Presidente spetta, rotativamente, a ciascun componente diverso dal Presidente per un periodo di tre trimestri in ordine di età a partire dal più anziano.

ART. 12 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI GESTIONE.

12.1. Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente o da almeno due dei suoi componenti ogni qualvolta il Presidente o i componenti ne ravvisino la necessità.

12.2. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal componente più anziano per carica o in subordine per età.

12.3. Per la validità delle riunioni è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti in carica i quali hanno l'obbligo di parteciparvi personalmente senza alcuna facoltà di delega.

12.4. Le deliberazioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alla riunione, salvo che per deliberazioni per le quali lo Statuto o il Regolamento Interno richiedano maggioranze diverse.

12.5. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente o di chi presiede la riunione.

12.6. Le riunioni possono essere tenute anche in videoconferenza o in audioconferenza: in tal caso deve essere assicurata la possibilità agli intervenuti di visionare i documenti e di partecipare al dibattito. Le riunioni si considerano avvenute nel luogo in cui si trova il Presidente o il facente funzioni.

12.7. Ciascun componente ha diritto di richiedere che il verbale riporti testualmente il contenuto dei propri interventi anche, eventualmente, consegnando al segretario copia scritta del proprio intervento.

12.8. Alle riunioni del Consiglio di Gestione hanno diritto di partecipare i componenti del Collegio Sindacale e può essere invitato a partecipare il Direttore Generale che ha facoltà di formulare proposte ed esprimere pareri. La maggioranza dei componenti del Consiglio di Gestione può decidere della presenza di terzi e di consulenti nella misura strettamente necessaria all'adozione della deliberazione in discussione.

12.9. Il Consiglio di Gestione nomina un segretario fra i presenti.

12.10. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione e deve essere approvato al termine della riunione o in apertura della riunione successiva dalla maggioranza degli intervenuti, con specifica indicazione degli eventuali dissenzienti e delle relative motivazioni del dissenso all'approvazione.

12.11. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, al Consiglio di Gestione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate per il consiglio di amministrazione delle società per azioni.

ART. 13 – RAPPRESENTANZA.

13.1. Il Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, il Vice-Presidente ha la rappresentanza dell'Organismo di fronte a terzi e in giudizio. Specifici poteri di rappresentanza possono essere attribuiti anche a singoli componenti del Consiglio di Gestione, al Direttore Generale o a dipendenti dell'Organismo, con deliberazione del Consiglio di Gestione.

ART. 14 – DIRETTORE GENERALE.

14.1. Il Consiglio di Gestione può nominare un Direttore Generale, determinandone le attribuzioni ed il relativo compenso.

14.2. Il Direttore Generale provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione, coordina l'attività degli uffici, esercita le attribuzioni di capo del personale, predispone il progetto del bilancio di previsione, del bilancio consuntivo e del rendiconto finanziario della gestione da sottoporre tempestivamente al Collegio Sindacale e, se nominata, alla società di revisione

incaricata del controllo contabile, gestisce la liquidità dell'Organismo, controlla gli impegni di spesa.

14.3. Il Direttore Generale compie altresì le ulteriori attività che gli siano state delegate dal Consiglio di Gestione.

ART. 15 – NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE.

15.1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi, dei quali uno con funzioni di Presidente, e da due sindaci supplenti. I componenti del Collegio Sindacale rimangono in carica per tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del mandato. Sono rieleggibili.

15.2. I componenti del Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa emanata ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 8, lettera b), d. lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e successive integrazioni e modificazioni oltre che dei requisiti di indipendenza rafforzata previsti dal precedente articolo 9.3 dello Statuto.

15.3. Il venir meno dei requisiti richiesti per la nomina comporta la decadenza dall'incarico. Il componente del Collegio Sindacale che, senza giustificato motivo accertato dagli altri componenti, non partecipa, in un anno, a più di due riunioni del Collegio Sindacale e/o del Consiglio di Gestione e/o del Comitato degli Enti Sostenitori è dichiarato decaduto dalla carica con specifica deliberazione del Collegio Sindacale.

15.4. La nomina di un componente effettivo del Collegio Sindacale è attribuita al Ministro dell'economia e delle finanze. Sino all'emanazione del provvedimento di nomina da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, la carica di componente effettivo del Collegio Sindacale è temporaneamente attribuita al più anziano dei Sindaci supplenti.

15.5. I restanti due componenti effettivi e due componenti supplenti del Collegio Sindacale sono nominati secondo quanto previsto dalle successive disposizioni del presente articolo.

15.6. Gli aspiranti alla carica di componente del Collegio Sindacale sono proposti in due liste di candidati presentate:

a) una dai componenti del Comitato nominati dagli Enti Sostenitori Rappresentativi composta da non meno di sei candidati, tutti iscritti nel registro dei revisori legali, fermo restando il diritto di ciascun componente del Comitato nominato dagli Enti Sostenitori Rappresentativi di indicare un candidato della lista;

b) una dai componenti del Comitato nominati dagli Enti Sostenitori Terzi, composta da non meno di sei candidati, tutti iscritti nel registro dei revisori legali, fermo restando il diritto di ciascun componente del Comitato nominato dagli Enti Sostenitori Terzi di indicare un candidato della lista.

15.7. Le liste devono essere inviate al Consiglio di Gestione in carica entro il termine indicato dal Consiglio di Gestione.

15.8. In caso di mancata presentazione di liste o nel caso in cui, per qualunque ragione, il numero dei candidati designati sia inferiore al triplo del numero dei componenti del Collegio Sindacale da nominare, le ulteriori candidature saranno raccolte con uno o più bandi resi pubblici con apposito avviso sul sito web dell'Organismo nei successivi trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle liste e, in caso di domande di candidatura non sufficienti, con successivi bandi sino al raggiungimento di un numero di candidature almeno triplo rispetto a quello dei componenti del Collegio Sindacale da nominare ovvero sino all'inutile decorso di 120 giorni dalla scadenza del primo bando.

15.9. All'esito della individuazione dei candidati in numero almeno triplo rispetto a quello dei componenti del Collegio Sindacale da nominare ovvero all'inutile decorso di 120 giorni dalla scadenza del primo bando, il Presidente del Consiglio di Gestione in carica, ove non vi abbia già provveduto ai sensi di quanto disposto dell'articolo 10.4 del presente Statuto per la nomina dei componenti del Consiglio di Gestione, provvede a richiedere la nomina della Commissione di Saggi a norma dell'articolo 10.4 del presente Statuto.

15.10. La Commissione di Saggi, con la remunerazione e nel termine indicato dal precedente articolo 10.5 del presente Statuto, provvede a:

1) nominare i componenti del Collegio Sindacale tra i candidati selezionati a norma delle precedenti disposizioni tenendo conto della necessità che almeno un componente effettivo ed un componente supplente siano scelti tra i designati dagli Enti Sostenitori Terzi o, in mancanza, tra i candidati individuati con bando pubblico;

2) nominare il Presidente del Collegio Sindacale;

3) determinare, per l'intero periodo di durata del mandato, il compenso annuale spettante dai componenti del Collegio Sindacale, tenendo conto della natura e delle attività dell'Organismo, delle responsabilità connesse con l'incarico, della continuità e della durata dell'impegno dedicato all'assolvimento dell'incarico ed in modo tale da assicurare, nel contempo, l'efficacia e l'efficienza della gestione ed il contenimento dei costi.

15.11. Alla scadenza, i componenti del Collegio Sindacale restano in carica, in regime di *prorogatio*, sino all'accettazione della carica dei nuovi componenti.

In caso di dimissioni, sopravvenuta incapacità, morte, o decadenza di un componente effettivo del Collegio Sindacale, la carica di componente effettivo è assunta da quello dei due sindaci supplenti più anziano per carica o, in subordine, per età. In caso di dimissioni, sopravvenuta incapacità, morte, o decadenza di un componente effettivo nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze si applica quanto previsto al precedente art. 15.4.

15.12. In caso di dimissioni, sopravvenuta incapacità, morte, o decadenza del Presidente del Collegio Sindacale, la carica di Presidente è assunta da quello dei sindaci in carica più anziano per carica o, in subordine, per età.

15.13. Il Consiglio di Gestione, o in caso di ritardo il Collegio Sindacale, provvede tempestivamente ad attivare il procedimento per la nomina dei componenti effettivi o supplenti mancanti. I nuovi nominati per l'integrazione del Collegio Sindacale scadono insieme a quelli in carica.

ART. 16 – FUNZIONAMENTO E POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE.

16.1. Il Collegio Sindacale è convocato dal Presidente del collegio stesso ogni qualvolta il medesimo ne ravvisi la necessità e in caso di richiesta motivata di

ciascuno degli altri membri, contenente l'indicazione degli argomenti di cui si chiede la discussione.

16.2. Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

16.3. Il Collegio Sindacale vigila sulla corretta gestione amministrativa e sul rispetto delle disposizioni di legge, dello Statuto e del Regolamento Interno e, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.7, esercita il controllo contabile sull'attività dell'Organismo.

16.4. Ciascun componente del Collegio Sindacale può richiedere al Consiglio di Gestione e al Direttore Generale notizie sull'attività dell'Organismo e ha diritto di procedere, anche individualmente, ad ispezioni e verifiche sugli atti dell'Organismo.

16.5. Il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Gestione senza indugio le irregolarità e le violazioni riscontrate.

16.6. Il Collegio Sindacale comunica senza indugio alla Banca d'Italia tutti gli atti o fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire un'irregolarità nella gestione dell'Organismo.

16.7. Il controllo contabile sull'attività dell'Organismo può essere attribuito dal Consiglio di Gestione, su proposta del Collegio Sindacale previo parere obbligatorio ma non vincolante del Comitato degli Enti Sostenitori, ad una società di revisione iscritta nell'apposito registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze.

16.8. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, al Collegio Sindacale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate per il collegio sindacale delle società per azioni.

ART. 17 – COMPENSI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI GESTIONE E DI CONTROLLO E DEL DIRETTORE GENERALE.

17.1. Ai componenti del Consiglio di Gestione spetta un compenso annuale determinato, all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del mandato, dalla Commissione di Saggi che ne seleziona i componenti, tenuto conto della natura e delle attività dell'Organismo, delle responsabilità connesse con l'incarico,

della continuità e della durata dell'impegno dedicato all'assolvimento dell'incarico ed in modo tale da assicurare, nel contempo, l'efficacia e l'efficienza della gestione ed il contenimento dei costi e tenuto conto anche del compenso attribuito ai primi componenti del Consiglio.

17.2. I compensi spettanti ai componenti effettivi del Collegio Sindacale sono determinati, all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del mandato, dalla Commissione di Saggi che ne seleziona i componenti entro i limiti massimi previsti dalla tariffa nazionale delle categorie professionali di appartenenza o, in mancanza, dei dottori commercialisti e degli Esperti contabili.

17.3. Ai componenti del Consiglio di Gestione e del Collegio Sindacale spetta altresì il rimborso delle spese sostenute e documentate.

17.4. Il compenso del Direttore Generale è determinato dal Consiglio di Gestione con il parere del Collegio Sindacale in modo da tener conto della continuità e della durata dell'impegno dedicato all'assolvimento dell'incarico e da assicurare, nel contempo, l'efficacia e l'efficienza della gestione ed il contenimento dei costi secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale.

17.5. Il Consiglio di Gestione, con il conforme parere del Collegio Sindacale, nel solo caso di mancata nomina del Direttore Generale, può attribuire ad uno o più dei propri componenti una remunerazione aggiuntiva in considerazione delle specifiche funzioni svolte e/o delle concrete attribuzioni delegate, a condizione che l'importo complessivo di tali remunerazioni aggiuntive attribuite a componenti del Consiglio non sia superiore ai due terzi del costo aziendale lordo del Direttore Generale previsto dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto bancario.

ART. 18 – COLLABORAZIONE CON LE FEDERAZIONI DI RAPPRESENTANZA DEI CONFIDI.

18.1. Nello svolgimento delle proprie attività, l'Organismo, ferma restando la propria responsabilità per i provvedimenti e le decisioni assunte ed esclusa ogni attività ispettiva e di controllo, può avvalersi delle Federazioni di rappresentanza

dei Confidi espressione delle Organizzazioni nazionali di impresa nel rispetto dei seguenti principi generali:

- a) motivato rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità della collaborazione;
- b) assunzione di adeguate cautele, previamente concordate tra il Consiglio di Gestione e il Collegio Sindacale, per assicurare la piena indipendenza ed imparzialità delle funzioni svolte dall'Organismo nei confronti dei soggetti iscritti o che abbiano presentato istanza di iscrizione nell'elenco dei Confidi;
- c) assunzione di adeguate cautele, previamente concordate tra il Consiglio di Gestione e il Collegio Sindacale, per la tutela della riservatezza dei dati non pubblici relativi all'attività dell'Organismo e a quelli dei soggetti iscritti o che abbiano presentato istanza di iscrizione nell'elenco dei Confidi.

18.2. E' in ogni caso esclusa la partecipazione alle attività di competenza del Consiglio di Gestione per tutto ciò che attiene:

- a) alla gestione dell'elenco ed ai provvedimenti in merito alla sua pubblicità;
- b) alla valutazione delle istanze di iscrizione nell'elenco e alla verifica della sussistenza dei requisiti;
- c) alla verifica nel continuo della permanenza dei requisiti necessari per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco;
- d) alla verifica del rispetto da parte degli iscritti delle disposizioni che regolano la loro attività anche ai sensi dell'articolo 112, comma 2, T.U.B.;
- e) ai provvedimenti di iscrizione, cancellazione e di diniego di iscrizione dall'elenco;
- f) ai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 5, T.U.B.;

18.3. Il Regolamento Interno precisa le modalità della eventuale collaborazione con le Federazioni di rappresentanza dei Confidi espressione delle Organizzazioni nazionali di impresa.

ART. 19 – CONTRIBUTI A CARICO DEI CONFIDI.

19.1. Il Regolamento Interno individua le modalità di determinazione:

- a) dei contributi istruttori dovuti da ciascun soggetto richiedente l'iscrizione nell'elenco¹;
- b) dei contributi annui dovuti dai soggetti iscritti nell'elenco e delle altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione nell'elenco².

19.2. Il Consiglio di Gestione, con propria deliberazione da assumere annualmente previo parere del Collegio Sindacale, determina la misura del contributo annuo, a titolo di acconto e di saldo, dovuto dai soggetti iscritti nell'elenco e provvede a darne comunicazione individuale a ciascun iscritto entro i successivi 30 giorni.

ART. 20 – PATRIMONIO DELL'ORGANISMO.

20.1. Il patrimonio dell'Organismo è costituito:

- a) dal Fondo di dotazione costituito dagli apporti versati al momento della costituzione dell'Organismo;
- b) dai contributi annuali versati dagli Enti Sostenitori;
- c) dai contributi e dalle altre somme dovute dai soggetti iscritti nell'elenco e dai soggetti che presentano istanza di iscrizione;
- d) dalle eccedenze attive della gestione;
- e) dalle liberalità di terzi.

20.2. La liquidità dell'ente deve essere depositata presso una o più primarie banche e, per la parte eccedente i fabbisogni di breve periodo, può essere investita in strumenti finanziari diversi secondo un criterio di prudenza come stabilito dal Regolamento Interno.

20.3. I prelevamenti e i pagamenti possono essere effettuati dal Presidente con firma singola o da altri soggetti nell'ambito dei poteri e delle deleghe conferiti dal Consiglio di Gestione.

¹ Come previsto dall'art. 13, comma 2, del DM 23 dicembre 2015, n. 228.

² Come previsto dall'art. 7 del DM 23 dicembre 2015, n. 228, nel limite del cinque per mille dell'ammontare delle garanzie concesse da ciascun confidi come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

ART. 21 – BILANCIO CONSUNTIVO E RENDICONTO FINANZIARIO

21.1. L'esercizio finanziario corrisponde all'anno solare.

21.2. Entro il 30 aprile successivo a quello di chiusura dell'esercizio il Consiglio di Gestione approva il bilancio consuntivo ed il rendiconto finanziario della gestione, corredati dalla relazione sull'attività svolta e dalla relazione del Collegio Sindacale e, se nominata, dalla società di revisione incaricata del controllo contabile.

21.3. Per la redazione del bilancio consuntivo trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dettate per la redazione del bilancio d'esercizio delle società per azioni.

21.4. Il bilancio consuntivo ed il rendiconto finanziario della gestione sono resi pubblici mediante pubblicazione sul sito web dell'Organismo e sono tempestivamente inviati alla Banca d'Italia.

ART. 22 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.

22.1. I componenti del Consiglio di Gestione, del Collegio Sindacale, il Direttore generale, il personale e gli eventuali collaboratori dell'Organismo sono tenuti al segreto in ordine alle notizie e alle informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.

22.2. Il segreto non è opponibile alla Banca d'Italia.

ART. 23 - REGOLAMENTO INTERNO.

23.1. Il Regolamento Interno è predisposto e approvato dal Consiglio di Gestione. Le successive modifiche del Regolamento interno sono approvate dal Consiglio di Gestione previa acquisizione, nel termine indicato dal medesimo, dei pareri obbligatori ma non vincolanti, ove costituiti, del Collegio Sindacale su quanto di propria competenza e del Comitato degli Enti Sostenitori su quanto di interesse dei confidi.

23.2. Il Regolamento Interno e le sue successive modifiche devono essere preventivamente approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.

23.3. Il Regolamento Interno definisce:

- a) i criteri, le modalità e le risorse necessarie per l'efficace svolgimento dei compiti dell'Organismo;
- b) gli adeguati meccanismi di controllo interno idonei a garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure;
- c) il sistema di pubblicità delle disposizioni riguardanti l'attività degli iscritti;
- d) le modalità di adozione delle procedure interne dell'Organismo funzionali ad assicurare la piena legittimità della propria attività e, con particolare riferimento al procedimento sanzionatorio, il rispetto del principio del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie;
- e) le procedure idonee a garantire la riservatezza delle informazioni ricevute dall'Organismo;
- f) le procedure che consentono di fornire tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni dalla stessa richieste.

ART. 24 – ATTI E PROVVEDIMENTI DELL'ORGANISMO.

24.1. Il Consiglio di Gestione, con la previa acquisizione, nel termine indicato dal Consiglio di Gestione, del parere obbligatorio ma non vincolante del Comitato degli Enti Sostenitori può adottare circolari esplicative ed informative dirette alla generalità degli iscritti.

24.2. Tutti i provvedimenti di interesse generale riguardanti l'attività e gli obblighi degli iscritti nell'elenco, nonché le modalità di iscrizione nell'elenco sono pubblicate nel sito web dell'Organismo.

24.3. Il Consiglio di Gestione può adottare provvedimenti organizzativi, in forma di direttive o procedure interne, aventi carattere riservato quando attinenti all'organizzazione dell'Organismo ed alle modalità di svolgimento della propria attività.

ART. 25 – MODIFICHE DELLO STATUTO.

25.1. Le proposte di modifica dello Statuto devono essere deliberate a maggioranza qualificata dei quattro quinti dal Consiglio di Gestione, previo parere favorevole del Collegio Sindacale e previa acquisizione, nel termine indicato dal Consiglio di Gestione, del parere obbligatorio ma non vincolante del Comitato degli Enti Sostenitori.

25.2. Il Comitato degli Enti Sostenitori può formulare proposte di modifica statutaria al Consiglio di Gestione, il quale è tenuto ad esaminarle con tempestività e, previa acquisizione del parere del Collegio Sindacale, a comunicare tempestivamente e comunque non oltre novanta giorni l'eventuale mancato accoglimento della proposta con deliberazione adeguatamente motivata.

25.3. Le modifiche dello Statuto devono essere preventivamente approvate dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.

ART. 26 – SCIoglimento

26.1. In caso di scioglimento dell'Organismo, la nomina dei liquidatori, le modalità di liquidazione e di devoluzione del patrimonio residuo sono decise dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta della Banca d'Italia.

ART. 27 – CLAUSOLA ARBITRALE

27.1. Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra un Ente Sostenitore e l'Organismo, ovvero fra componenti del Comitato e l'Organismo inerenti l'interpretazione e/o esecuzione del presente Statuto e delle delibere adottate dagli organi dell'Organismo saranno deferite a un collegio di tre arbitri, che giudicherà inappellabilmente secondo diritto e in via irrituale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'accettazione dell'incarico, prorogabile una sola volta per 30 (trenta) giorni in caso di particolare complessità degli accertamenti istruttori da realizzare.

27.2. Gli arbitri saranno designati uno da ciascuna parte e il terzo dai primi due arbitri designati.

27.3. Qualora entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione di una delle parti all'altra, per lettera raccomandata A/R contenente l'oggetto della controversia,

L'invito alla procedura arbitrale e la designazione del proprio arbitro, l'altra parte non procedesse con le stesse modalità alla designazione del proprio arbitro o qualora, entro 20 giorni dalla designazione del secondo arbitro, i due arbitri non avessero scelto il terzo arbitro, su istanza di una qualsiasi delle parti interessate il Presidente del Tribunale di Roma procederà alla nomina dell'arbitro o degli arbitri mancanti.

ART. 28 – RINVIO

28.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto trovano applicazione le norme di legge e di regolamento.